

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

COMPOSTA DAI SENATORI

FERRARI-AGGRADI, *Presidente*; CALICE e VIGNOLA, *Vice Presidenti*; PARRINO e ULIANICH, *Segretari*; BACICCHI, COLAJANNI, COLELLA, D'AMELIO, D'AREZZO, DE SABBATA, DE VITO, DI MARINO, FASSINO, FERMARIELLO, IANNARONE, JANNELLI, LAPENTA, MANCINO, MANENTE COMUNALE, PATRIARCA, PINTO, PITTELLA, RASTRELLI, ROSA, STEFANI, TONUTTI e TRUZZI

(RELATORE TONUTTI)

Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19,
concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del
novembre 1980

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro dei Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo ha presentato due decreti-legge strettamente connessi tra di loro: il decreto-legge 13 febbraio 1981 n. 19 (atto Senato n. 1311) ed il decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33 (atto Senato n. 1330).

La Commissione ha esaminato congiuntamente questi due provvedimenti, proponendo di recepire nel decreto-legge 13 febbraio 1981 n. 19 anche le disposizioni previste dal decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33.

Pertanto la Commissione presenta all'approvazione dell'Assemblea un testo sostanzialmente modificato del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19. Queste modifiche riguardano principalmente la estensione delle provvidenze di cui ai decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e 5 dicembre 1980, n. 799, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 875 (per brevità nel prosieguo della relazione citerò questi provvedimenti indicando il numero della legge di conversione) a tutti i soggetti danneggiati residenti nelle regioni Basilicata e Campania.

Come è noto, con la legge di conversione n. 874 del 1980 veniva precisato (all'articolo 4, comma quinto) che con decreto del Presidente del Consiglio sarebbero stati individuati i comuni « disastrati » « gravemente danneggiati » e « danneggiati » delle regioni Basilicata e Campania e quelli danneggiati della regione Puglia.

Il comma sesto dello stesso articolo precisava che le provvidenze previste a favore dei colpiti dal terremoto si applicavano a tutti i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni « disastrati » e solamente ai soggetti che risultassero danneggiati residenti o domiciliati nei comuni « gravemente danneggiati » o « danneggiati ».

Le provvidenze a favore dei colpiti dal terremoto sono quelle (in attesa della legge or-

ganica della ricostruzione) contenute nelle leggi nn. 874 e 875 del 1980 nonché quelle aggiuntive dei decreti al nostro esame e dei decreti-legge 31 gennaio 1981, n. 11 (già convertito dal Parlamento) e 19 marzo 1981, n. 75, in via di conversione.

Ma soffermandoci solo sui due provvedimenti principali (l'874 del 1980 e l'875 del 1980) l'importanza della suddivisione tra comuni « disastrati » da una parte e comuni « gravemente danneggiati » o « danneggiati » dall'altra deriva dagli effetti che questa classificazione provoca e cioè che le provvidenze previste si applicano a tutti i residenti nei comuni « disastrati » e solamente ai soggetti danneggiati residenti nei comuni « gravemente danneggiati » e « danneggiati ».

Per l'esattezza, ed in relazione a quanto poi esporrò, alcune disposizioni avevano previsto talune deroghe a questa norma generale, stabilendo che alcune provvidenze si applicassero a tutti i residenti anche nei comuni « gravemente danneggiati » ed altre a tutti i residenti in tutti i comuni classificati dal decreto del Presidente del Consiglio.

Ma riservandomi di analizzare la portata di queste deroghe, che ho sopra ricordato, e di illustrare le modifiche proposte, quello che è importante sottolineare è che non erano previsti interventi a favore di soggetti danneggiati al di fuori dei comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio, e questo ha creato e creava un problema non solo di carattere generale ma anche ai fini della stessa individuazione dei comuni da inserire negli elenchi previsti dall'articolo 4, quinto comma, delle leggi del 1980 in mancanza, tra l'altro, di dati definitivi.

Il Governo con i decreti-legge 13 febbraio 1981, n. 19, e 25 febbraio 1981, n. 33, ha fatto sostanzialmente tre scelte: includendo l'individuazione dei comuni in un decreto-legge ha praticamente demandato ad un atto le-

gislativo quello che poteva fare con atto amministrativo; ha unificato in un solo elenco i comuni « gravemente danneggiati » e quelli « danneggiati » (ivi compresi anche quelli della regione Puglia) portando quindi a due le fasce dei comuni (quelli « disastri » e gli altri); ha esteso le provvidenze previste per i soggetti danneggiati residenti al di fuori dei comuni « disastri » a tutti i soggetti della Basilicata e della Campania che abbiano subito danni.

È su queste proposte che si è sviluppata in Commissione un'ampia e approfondita discussione che ha portato, in una costruttiva collaborazione tra Governo e Commissione, a rilevanti modifiche delle proposte iniziali del Governo. È stato chiarito che quando si parla di provvidenze a favore dei soggetti colpiti dal terremoto queste si riferiscono a quelle previste dalle norme finora emanate (in particolare quelle contenute nelle leggi nn. 874 e 875) e che gli effetti della individuazione dei comuni sono da riferirsi a queste provvidenze e non a quelle che saranno previste dalla legge organica per la ricostruzione.

Da questa considerazione è emerso che nel momento stesso in cui vengono estese queste provvidenze a tutti i soggetti (nel significato più ampio di questo termine) che hanno subito danni delle regioni Basilicata e Campania e dei comuni danneggiati della Puglia, l'unica individuazione che ha validità è quella dei comuni « disastri » (nei quali le provvidenze vengono applicate a tutti i residenti).

A questa conclusione si è arrivati (sia pure a maggioranza) dopo che è stato chiarito, come ho ricordato, che sarà la legge organica a stabilire entità e modalità di interventi, non tanto di quelli relativi alla ricostruzione e alla riparazione delle abitazioni o delle opere pubbliche che saranno applicati a tutti i soggetti che hanno subito danni, quanto di quelli relativi agli strumenti urbanistici, alle provvidenze per la loro attuazione, allo sviluppo e alla rinascita sia sociale che economica; l'attuazione di questi interventi, anche sul piano delle priorità, dovrà essere collegata ad una valutazione della gravità dei danni e del dissesto urbano e civile subiti

che non sono di certo di uguale entità in tutti i comuni delle due regioni situati al di fuori della fascia disastri.

Da ciò la decisione (presa all'unanimità) di non modificare il quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 874 lasciando alla competenza del Presidente del Consiglio di individuare con proprio decreto sia i comuni « disastri » sia quelli « gravemente danneggiati », e « danneggiati », e fissando al 31 maggio 1981 la data entro la quale questo decreto dovrà essere emanato.

È stata indicata la data del 31 maggio 1981 a seguito di due considerazioni: la prima riguarda la possibilità che nel frattempo venga approvata la legge organica della ricostruzione e quindi la individuazione in tre fasce dei comuni avrà come presupposto la indicazione delle provvidenze relative che saranno contemplate dalla legge; la seconda è in relazione all'impegno del Governo (previsto dall'articolo 4-*quater* della legge n. 874) di accertare entro quella data i danni causati dal terremoto; ciò contribuirà ad una più precisa individuazione e classificazione dei comuni.

Applicando quindi le provvidenze delle leggi nn. 874 e 875 a tutti i residenti nei comuni « disastri » ed estendendo l'applicazione di queste provvidenze a tutti i soggetti danneggiati della Basilicata e della Campania e a quelli dei comuni danneggiati della Puglia veniva di fatto superata la originaria proposta (contenuta nel decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19) di disciplinare i comuni in un elenco *A* (disastri) e in un elenco *B* (gravemente danneggiati e danneggiati), rimanendo invece necessarie solo la individuazione dei comuni « disastri » nonché la individuazione dei comuni danneggiati della Puglia e rinviando, come ho sopra ricordato, ad un atto successivo ed in relazione alle provvidenze che la legge organica indicherà, la individuazione dei comuni suddivisa in tre fasce.

Ma questa individuazione dei comuni « disastri » non poteva essere fatta con atto legislativo non solo per coerenza con quanto deciso sulla validità del quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 874, ma anche

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

perchè il Parlamento non è nella condizione di valutare nè i criteri nè i dati che presiedono a questa scelta, la quale deve essere lasciata alla esclusiva responsabilità dell'Esecutivo.

È stato quindi deciso che, in relazione alla applicazione delle provvidenze delle leggi nn. 874 e 875, la individuazione dei comuni « disastrati » della Basilicata e della Campania e dei comuni danneggiati della Puglia sarà effettuata con distinti decreti del Presidente del Consiglio, decreti che dovranno essere emanati in concomitanza con l'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19.

In conseguenza di questa decisione viene proposta la soppressione degli allegati A) e B) del citato decreto n. 19.

Ma la Commissione ha attentamente esaminato tutte le norme delle leggi nn. 874 e 875 che, a seguito della decisione di non individuare, per ora, i comuni « gravemente danneggiati » e i comuni « danneggiati », dovevano essere riviste e modificate.

Le predette leggi prevedono infatti anche norme che applicano alcune provvidenze a tutti i residenti nei comuni « gravemente danneggiati » ed altre a tutti i residenti in tutti i comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio, di cui all'articolo 4, quinto comma, della legge n. 874.

Non esistendo più la individuazione dei comuni « gravemente danneggiati » e nemmeno quella degli altri comuni « danneggiati » (individuazione che come ho ricordato verrà fatta in un secondo momento ed in relazione alla legge organica di ricostruzione) e questo a seguito della estensione a tutti i soggetti danneggiati della Basilicata e Campania delle provvidenze recate dalle leggi nn. 874 e 875, è stato necessario adeguare a queste decisioni alcune norme dei citati provvedimenti legislativi applicando quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 4 della legge n. 874, e cioè che le provvidenze operano per tutti i residenti nei comuni « disastrati » e solamente per i soggetti danneggiati degli altri comuni.

Queste norme riguardano l'articolo 14, secondo comma, della legge n. 874 (perenzione dei termini di finanziamenti statali a favore

di enti locali od ospedalieri e scadenza dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, norme che quindi si applicheranno a tutti i soggetti dei comuni disastrati e ai soli soggetti danneggiati degli altri comuni), gli articoli 14-bis e 14-quinquies sempre della legge n. 874 (assegnazione ai comuni di personale operaio o tecnico-amministrativo e assunzione a tempo determinato di tecnici, nonché possibilità di collocazione in aspettativa dei sindaci e degli amministratori comunali. Queste norme si applicano solo per i comuni « disastrati », ma è stata inserita una norma che dà la possibilità al Commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, di applicarle anche agli altri comuni della Basilicata e della Campania); l'articolo 10 della legge n. 875 (relativo ai redditi dei fabbricati, ai redditi dominicali e agrari, norme che si applicano ai redditi prodotti nei comuni « disastrati » e solamente ai redditi prodotti da soggetti danneggiati degli altri comuni della Basilicata e della Campania nonché in quelli danneggiati della Puglia). Le norme inoltre contenute in alcuni articoli della legge n. 874 (in particolare al 12-bis) e della legge n. 875 (articoli 1, 2, 3, 4, 7), la cui applicazione era estesa a tutti i residenti nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio, si intendono applicate a tutti i soggetti residenti nei comuni « disastrati » e solamente ai soggetti danneggiati degli altri comuni.

In conseguenza di queste decisioni sono state sostanzialmente modificate le proposte iniziali contenute nel decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19.

La nuova formulazione dell'articolo 1 precisa infatti:

a) le provvidenze delle leggi nn. 874 e 875 nonché le successive contenute nei decreti in via di conversione, si applicano a tutti i residenti nei comuni « disastrati » della Basilicata e della Campania. L'individuazione di questi comuni sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio (primo comma);

b) le stesse provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti nei comuni « disastrati », si applicano a tutti i soggetti danneggiati dei comuni della Basilicata e del-

la Campania e dei comuni danneggiati della Puglia. L'individuazione dei comuni danneggiati della Puglia sarà fatta con decreto del Presidente del Consiglio (secondo comma, che recepisce quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33);

c) le provvidenze che nelle leggi nn. 874 e 875 si applicavano a tutti i residenti nei comuni individuati dal decreto di cui all'articolo 4, quinto comma, della legge n. 874, si applicano (proprio per la mancanza di questo decreto) a tutti i residenti nei comuni « disastri » e solamente ai soggetti danneggiati della Basilicata e della Campania e dei comuni danneggiati della Puglia (terzo comma);

d) il quarto ed il quinto comma dell'articolo 1 adeguano alcune norme delle leggi nn. 874 e 875 alla non effettuata individuazione dei comuni « gravemente danneggiati », dando facoltà al Commissario straordinario di intervenire anche in altri comuni al di fuori dei disastri per quanto riguarda l'assunzione di personale da parte dei comuni e la aspettativa degli amministratori.

Viene infine fissata (sesto comma) la data del 31 maggio 1981 entro la quale il Governo dovrà individuare (in relazione anche a quanto prevederà la legge organica per la rico-

struzione) i comuni « disastri », « gravemente danneggiati » e « danneggiati ».

L'articolo 1-bis (che recepisce quanto era previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33) prevede le modalità per fruire delle provvidenze di cui all'articolo 1.

Gli articoli 1-ter e 1-quater recepiscono quanto era previsto dagli articoli 3 e 2 del decreto-legge 25 febbraio 1981, n. 33.

L'articolo 1-quinquies prevede la preferenza per le forniture e le lavorazioni a carico del fondo posto a disposizione del Commissario straordinario, a parità di condizioni, alle imprese artigiane e industriali ubicate nella Basilicata e Campania.

L'articolo 2 è identico a quello presentato dal Governo.

Viene aggiunto un articolo 2-bis riguardante la composizione delle commissioni per gli esami di maturità per l'anno scolastico 1980-1981.

Sono conseguentemente soppressi gli allegati A) e B).

La Commissione pertanto propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 1311 con le modifiche ed integrazioni prima illustrate e con la conseguente modifica del titolo.

TONUTTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

4 marzo 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SPECIALE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980; ulteriori interventi a favore delle popolazioni delle regioni Basilicata e Campania

Articolo unico.

Il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, concernente individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Le provvidenze di cui ai decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776 — convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 — 5 dicembre 1980, n. 799 — convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875 — e 31 gennaio 1981, n. 11, nonché quelle di cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastriati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastriati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonché nei comuni della regione Puglia individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali è prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti, residenti o domi-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

ciliati o aventi sede nei comuni disastriati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente primo comma, nonchè ai soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma.

L'espressione "o gravemente danneggiati" contenuta negli articoli 14, secondo comma, 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonchè nell'articolo 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, è soppressa.

Il Commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le disposizioni previste dagli articoli 14-bis e 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'articolo 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prorogato fino al 30 giugno 1981.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, dovrà essere emanato entro il 31 maggio 1981. »;

sono conseguentemente soppressi gli allegati A e B;

dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 1-bis. — Per fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 1 la dichiarazione, prevista dal sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, rilasciata in carta semplice dal sindaco sotto la sua personale responsabilità, deve attestare che il richiedente risiede o è domiciliato ov-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

vero ha sede nel comune e versa, a causa del sisma, in almeno una delle seguenti situazioni: *a)* lesioni personali; *b)* perdita di congiunti; *c)* danni all'azienda agricola, industriale, artigiana, commerciale, turistica; *d)* danni al patrimonio immobiliare; *e)* perdita dell'alloggio ovvero della sede stabile dell'esercizio dell'attività professionale.

Il requisito della residenza ovvero del domicilio non è richiesto per la concessione dei contributi di cui alla lettera *d)* dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Art. 1-ter. — Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono soppresse le parole "nelle regioni Basilicata e Campania".

Il presente articolo ha effetto dal 28 novembre 1980.

Art. 1-quater. — Il debitore, nei casi in cui, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si avvale, anche in via di regresso, della sospensione della scadenza degli effetti cambiari, è tenuto alla corresponsione, in favore del creditore, di un compenso, da erogarsi all'atto dell'estinzione dell'obbligazione, in misura pari all'1,50 per cento mensile dell'importo da pagare, con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

Art. 1-quinquies. — Per le forniture e le lavorazioni da compiersi con oneri comunque a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono essere preferite, a parità di condizioni, le imprese artigiane ed industriali ubicate nelle regioni Basilicata e Campania.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione speciale*)

Alle relazioni di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono allegate le relazioni di cui all'articolo 113, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. »;

dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis. — Nelle regioni Basilicata e Campania per l'anno scolastico 1980-81 gli esami di maturità negli istituti statali di istruzione di secondo grado si svolgeranno con commissioni composte dagli stessi insegnanti del corso di appartenenza e presiedute da un membro esterno nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Ai componenti interni delle commissioni è corrisposta la metà del compenso già previsto per i commissari degli esami di Stato ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 14 febbraio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980, al fine di rendere interamente operanti gli interventi in favore delle popolazioni colpite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

I comuni disastriati per effetto del sisma del novembre 1980 — di cui all'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 — sono individuati con l'elenco di cui all'allegato A del presente decreto.

Per l'intervento organico di ricostituzione degli agglomerati urbani, i comuni di cui al comma che precede sono tenuti alla formazione di piani di ricostruzione.

I comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, gravemente o particolarmente danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 — di cui al quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 — sono individuati nell'elenco di cui all'allegato B del presente decreto. Tra questi ultimi le regioni competenti potranno individuare quelli tenuti alla formazione dei piani di ricostruzione di cui al comma che precede.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
PROPOSTE DALLA COMMISSIONE SPECIALE

Art. 1.

Le provvidenze di cui ai decreti-legge 26 novembre 1980, n. 776 — convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 — 5 dicembre 1980, n. 799 — convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 875 — e 31 gennaio 1981, n. 11, nonchè quelle di cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastriati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastriati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonchè nei comuni della regione Puglia individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali è prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I benefici in materia di riparazione e ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del novembre 1980 nelle regioni Basilicata e Campania, competono anche al di fuori dei territori dei comuni compresi negli elenchi di cui ai commi precedenti.

L'espressione « o gravemente danneggiati » contenuta negli articoli 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è soppressa.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione speciale*)

ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti, residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastriati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente primo comma, nonché ai soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma.

L'espressione « o gravemente danneggiati » contenuta negli articoli 14, secondo comma, 14-bis, 14-quinquies, 14-octies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché nell'articolo 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, è soppressa.

Il Commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le disposizioni previste dagli articoli 14-bis e 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'articolo 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prorogato fino al 30 giugno 1981.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, dovrà essere emanato entro il 31 maggio 1981.

Art. 1-bis.

Per fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 1 la dichiarazione, prevista dal sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, rilasciata in carta semplice dal sindaco sotto la sua personale responsabilità, deve attestare che il richiedente risiede o è domiciliato ovvero ha sede nel comune e versa, a causa del sisma, in almeno una delle seguenti situazioni: a) lesioni personali; b) perdita di congiunti; c) danni all'azienda agricola, industriale, artigiana, commerciale, turistica; d) danni al patrimonio immobiliare; e) perdita dell'alloggio ovvero della sede stabile dell'esercizio dell'attività professionale.

Il requisito della residenza ovvero del domicilio non è richiesto per la concessione dei contributi di cui alla lettera d) dell'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 2.

Il termine di tre anni di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è prorogato di cinque anni per quanto attiene ai vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1979, n. 490, si estendono ai piani regolatori di cui al precedente comma.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione speciale*)

Art. 1-ter.

Nel primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono soppresse le parole « nelle regioni Basilicata e Campania ».

Il presente articolo ha effetto dal 28 novembre 1980.

Art. 1-quater.

Il debitore, nei casi in cui, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si avvale, anche in via di regresso, della sospensione della scadenza degli effetti cambiari, è tenuto alla corresponsione, in favore del creditore, di un compenso, da erogarsi all'atto dell'estinzione dell'obbligazione, in misura pari all'1,50 per cento mensile dell'importo da pagare, con decorrenza dal 1° febbraio 1981.

Art. 1-quinquies.

Per le forniture e le lavorazioni da compiersi con oneri comunque a carico del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono essere preferite, a parità di condizioni, le imprese artigiane ed industriali ubicate nelle regioni Basilicata e Campania.

Alle relazioni di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono allegate le relazioni di cui all'articolo 113, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1981

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione speciale*)

Art. 2-bis

Nelle regioni Basilicata e Campania, per l'anno scolastico 1980-81, gli esami di maturità negli istituti statali di istruzione di secondo grado si svolgeranno con commissioni composte dagli stessi insegnanti del corso di appartenenza e presiedute da un membro esterno nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Ai componenti interni delle commissioni è corrisposta la metà del compenso già previsto per i commissari degli esami di Stato.

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

ALLEGATO A

PROVINCIA DI AVELLINO

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1) Avellino (limitatamente al centro storico delimitato ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10) | 9) Salza Irpina |
| 2) Bisaccia | 10) Sant'Angelo dei Lombardi |
| 3) Calabritto | 11) San Mango sul Calore |
| 4) Calitri | 12) San Michele di Serino |
| 5) Caposele | 13) Sant'Andrea di Conza |
| 6) Conza della Campania | 14) Senerchia |
| 7) Lioni | 15) Solofra |
| 8) Morra de Sanctis | 16) Sorbo Serpico |
| | 17) Teora |
| | 18) Torella de' Lombardi |

PROVINCIA DI POTENZA

- | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Balvano | 7) Potenza (limitatamente al centro storico delimitato ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10) |
| 2) Bella | 8) Ruvo del Monte |
| 3) Brienza | 9) Vietri di Potenza |
| 4) Castelgrande | |
| 5) Muro Lucano | |
| 6) Pescopagano | |

PROVINCIA DI SALERNO

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1) Castelnuovo di Conza | 6) Salvitelle |
| 2) Colliano | 7) San Gregorio Magno |
| 3) Laviano | 8) Santomena |
| 4) Ricigliano | 9) Valva |
| 5) Romagnano al Monte | |

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni
speciale*)

Soppresso.

(Segue: Testo del decreto-legge)

ALLEGATO B

PROVINCIA DI AVELLINO

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1) Aiello del Sabato | 44) Montella |
| 2) Altavilla Irpina | 45) Montemarano |
| 3) Andretta | 46) Montemiletto |
| 4) Aquilonia | 47) Monteverde |
| 5) Ariano Irpino | 48) Montoro Inferiore |
| 6) Atripalda | 49) Montoro Superiore |
| 7) Avellino | 50) Moschiano |
| 8) Bagnoli Irpino | 51) Mugnano del Cardinale |
| 9) Bonito | 52) Nusco |
| 10) Cairano | 53) Ospedaletto d'Alpinolo |
| 11) Candida | 54) Paternopoli |
| 12) Capriglia Irpina | 55) Pietradefusi |
| 13) Carife | 56) Pietra Stornina |
| 14) Casalbore | 57) Prata di Principato Ultra |
| 15) Cassano Irpino | 58) Pratola Serra |
| 16) Castel Baronia | 59) Roccabascerana |
| 17) Castelfranci | 60) Rocca San Felice |
| 18) Castelvete sul Calore | 61) San Nicola Baronia |
| 19) Cervinara | 62) San Potito Ultra |
| 20) Cesinali | 63) San Sossio Baronia |
| 21) Chianche | 64) Santa Lucia di Serino |
| 22) Chiusano di San Domenico | 65) Sant'Angelo all'Esca |
| 23) Contrada | 66) Santa Paolina |
| 24) Flumeri | 67) Santo Stefano del Sole |
| 25) Fontanarosa | 68) Scampitella |
| 26) Forino | 69) Serino |
| 27) Frigento | 70) Sirignano |
| 28) Gesualdo | 71) Sturno |
| 29) Greci | 72) Summonte |
| 30) Grottaminarda | 73) Taurano |
| 31) Grottolella | 74) Taurasi |
| 32) Guardia Lombardi | 75) Torre le Nocelle |
| 33) Lapio | 76) Torrioni |
| 34) Lauro | 77) Treviso |
| 35) Luogosano | 78) Tufo |
| 36) Manocalzati | 79) Vallata |
| 37) Melito Irpino | 80) Vallesaccarda |
| 38) Mercogliano | 81) Venticano |
| 39) Mirabella Eclano | 82) Villa Maina |
| 40) Montefalcione | 83) Villanova del Battista |
| 41) Monteforte Irpino | 84) Volturara Irpina |
| 42) Montefredane | 85) Zungoli |
| 43) Montefusco | |

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione speciale*)

Soppresso.

(Segue: Testo del decreto-legge)

PROVINCIA DI BENEVENTO

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1) Airola | 20) Fragneto l'Abate |
| 2) Apice | 21) Fragneto Monforte |
| 3) Apollosa | 22) Ginestra degli Schiavoni |
| 4) Arpaia | 23) Montesarchio |
| 5) Arpaise | 24) Paduli |
| 6) Benevento | 25) Pago Veiano |
| 7) Bonea | 26) Pesco Sannita |
| 8) Bucciano | 27) Pietrelcina |
| 9) Buonalbergo | 28) San Giorgio del Sannio |
| 10) Calvi | 29) San Giorgio la Molarà |
| 11) Campoli del Monte Taburno | 30) San Leucio del Sannio |
| 12) Casalduni | 31) San Martino Sannita |
| 13) Castelpoto | 32) San Nazario |
| 14) Castelfranco in Miscano | 33) San Nicola Manfredi |
| 15) Cautano | 34) San Salvatore Telesino |
| 16) Ceppaloni | 35) Sant'Agata de' Goti |
| 17) Colle Sannita | 36) Sant'Angelo a Cupolo |
| 18) Durazzano | 37) Sant'Arcangelo Trimonte |
| 19) Forchia | 38) Tocco Caudio |

PROVINCIA DI CASERTA

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) Arienzo | 9) Roccamonfina |
| 2) Capua | 10) Roccaromana |
| 3) Carinaro | 11) San Felice a Canello |
| 4) Conca della Campania | 12) Santa Maria a Vico |
| 5) Giano Vetusto | 13) Sant'Arpino |
| 6) Marzano Appio | 14) Sparanise |
| 7) Mignano Monte Lungo | 15) Tora e Piccilli |
| 8) Rocca d'Evandro | |

PROVINCIA DI NAPOLI

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1) Agerola | 4) Casavatore |
| 2) Casalnuovo di Napoli | 5) Casola di Napoli |
| 3) Casamarciano | 6) Castellammare di Stabia |

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione speciale*)

(Segue: Testo del decreto-legge)

- 7) Cicciano
- 8) Comiziano
- 9) Frattamaggiore
- 10) Giugliano in Campania
- 11) Gragnano
- 12) Liveri
- 13) Meta
- 14) Monte di Procida
- 15) Napoli
- 16) Palma Campania
- 17) Piano di Sorrento

- 18) Pimonte
- 19) San Paolo Bel Sito
- 20) Sant'Agnello
- 21) Sant'Anastasia
- 22) San Vitaliano
- 23) Scisciano
- 24) Sorrento
- 25) Torre Annunziata
- 26) Vico Equense
- 27) Visciano

PROVINCIA DI SALERNO

- 1) Acerno
- 2) Alfano
- 3) Angri
- 4) Atena Lucana
- 5) Atrani
- 6) Auletta
- 7) Baronissi
- 8) Bracigliano
- 9) Buccino
- 10) Buonabitacolo
- 11) Calvanico
- 12) Campagna
- 13) Castel San Giorgio
- 14) Castiglione dei Genovesi
- 15) Cava de' Tirreni
- 16) Controne
- 17) Contursi
- 18) Corbara
- 19) Corleto Monforte
- 20) Eboli
- 21) Fisciano
- 22) Giffoni Sei Casali
- 23) Giffoni Valle Piana
- 24) Laurito
- 25) Mercato San Severino
- 26) Minori
- 27) Montecorvino Pugliano
- 28) Montecorvino Rovella
- 29) Montesano sulla Marcellana

- 30) Nocera Inferiore
- 31) Nocera Superiore
- 32) Olevano sul Tusciano
- 33) Oliveto Citra
- 34) Padula
- 35) Pagani
- 36) Palomonte
- 37) Pellezzano
- 38) Pertosa
- 39) Polla
- 40) Pontecagnano Faiano
- 41) Roccapiemonte
- 42) Sacco
- 43) Sala Consilina
- 44) Salerno
- 45) San Cipriano Picentino
- 46) San Mango Piemonte
- 47) San Pietro al Tanagro
- 48) San Rufo
- 49) Sant'Arsenio
- 50) Sant'Egidio del Monte Albino
- 51) Sarno
- 52) Sassano
- 53) Scala
- 54) Siano
- 55) Sicignano degli Alburni
- 56) Teggiano
- 57) Tramonti

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione speciale*)

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

PROVINCIA DI POTENZA

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) Abriola | 19) Nemoli |
| 2) Acerenza | 20) Paterno |
| 3) Anzi | 21) Picerno |
| 4) Atella | 22) Potenza |
| 5) Baragiano | 23) Rapolla |
| 6) Barile | 24) Rapone |
| 7) Brindisi di Montagna | 25) Rionero in Vulture |
| 8) Calvello | 26) Ripacandida |
| 9) Cancellara | 27) Ruoti |
| 10) Corleto Perticara | 28) San Fele |
| 11) Filiano | 29) Sant'Angelo le Fratte |
| 12) Grumento Nova | 30) Sarconi |
| 13) Guardia Perticara | 31) Sasso di Castalda |
| 14) Laurenzana | 32) Satriano di Lucania |
| 15) Marsico Nuovo | 33) Savoia di Lucania |
| 16) Marsico Vetere | 34) Tito |
| 17) Melfi | 35) Tramutola |
| 18) Montemurro | 36) Viggiano |

PROVINCIA DI MATERA

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1) Aliano | 7) Montescaglioso |
| 2) Ferrandina | 8) Salandra |
| 3) Gorgoglione | 9) San Mauro Forte |
| 4) Grassano | 10) Stigliano |
| 5) Grottole | 11) Tricarico |
| 6) Matera | |

PROVINCIA DI FOGGIA

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) Accadia | 7) Celle di San Vito |
| 2) Anzano di Puglia | 8) Faeto |
| 3) Ascoli Satriano | 9) Monteleone di Puglia |
| 4) Bovino | 10) Panni |
| 5) Candela | 11) Rocchetta Sant'Antonio |
| 6) Castelluccio dei Sauri | |

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione speciale*)